

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:

N. _____ del _____ di L. _____

N. _____ del _____ di L. _____

Il Ragioniere

COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 97 DEL 05/10/2009

OGGETTO: Opposizione a sentenza n° 493/09 su causa iscritta al n° 839/08 R.G. promossa da Calabrò Liborio + 2 C/Comune di Calatabiano.

Determinazione a costituirsi in giudizio per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

L'anno duemilanove, il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 13,05 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri :

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1 PETRALIA dr. arch. ANTONIO FILIPPO	Sindaco	X	
2 FAZIO Antonino	Vice-Sindaco	X	
3 DESTROMIGNINO Simona	Assessore	X	
4 LA LIMINA Carmelo	Assessore	X	
5 SAMPERI dr. Salvatore	Assessore		X
6 SPINELLA Carmina	Assessore	X	
7 SPOTO Agatino	Assessore		X

Non sono intervenuti i Sigg.ri: Samper Salvatore - Spoto Agatino

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Concetta Puglisi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12, L. R. n. 30/2000.

Con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

(X) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

() aggiunte /integrazioni:

() modifiche/sostituzioni:

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91;

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. n. 401 del 05/10/2009

Oggetto: Opposizione a sentenza n° 493/09 su causa iscritta al n° 839/08 R.G. promossa da Calabrò Liborio + 2 C/Comune di Calatabiano.

Determinazione a costituirsi in giudizio per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

=====

PREMESSO che con sentenza n° 493/09, emessa dal Giudice di Pace di Giarre, nel procedimento n° 839/08, promosso dai sigg.ri Calabrò Liborio, Zambataro Rosita, Crivello Tommaso, si dichiara la contumacia del Comune di Calatabiano, si accerta e dichiara che nulla è dovuto dalle parti attrici, condannando l'Ente al pagamento in favore di ciascuna delle parti attrici di € 210,00, oltre spese generali e CPA, oltre IVA se dovuta;

CONSIDERATA la nota, prot. gen. dell'Ente n° 12345 del 02/10/2009, a firma del Responsabile dell'Area Tributi, in cui si motiva la necessità nonché l'opportunità di proporre appello alla sentenza n° 493/09, assunta al prot gen. dell'Ente al n° 11084 del 08/09/2009;

RITENUTO, da un esame degli atti, sussistente l'interesse dell'Ente a muovere appello alla sentenza in argomento, dinnanzi al Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre;

ACCERTATO che la spesa non è frazionabile;

VISTO l'art. 15 della L. R. n.44/91, come sostituito dalla L. R. n. 23/97;

VISTA la L. R. n. 23/98;

VISTA la circolare n.2/99 dell'A.EE.LL.;

VISTA la L. R. n. 30/00;

VISTA la circolare n° 2/01 dell'A.EE.LL.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

S I P R O P O N E

per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

RICONOSCERE sussistente l'interesse dell'Amministrazione comunale a proporre appello alla sentenza n° 493/2009 emessa su causa iscritta al n° 839/08 R.G., avente ad oggetto: "accertamento negativo del credito", autorizzando il Sindaco alla proposizione dell'appello;

CONFERIRE incarico professionale fiduciario, all'avv. Anna Geltrude, con studio legale in Catania, via Androne, 5, per presentare opposizione, nell'interesse dell'Ente, avverso la sentenza n° 493/09 dinnanzi il Tribunale di Catania, sez. distaccata di Giarre;

DARE ATTO che detto incarico verrà disciplinato da apposita convenzione, secondo lo schema-tipo approvato con deliberazione di Giunta Comunale, n° 06 del 25/01/2005, e sottoscritta dal legale affidatario e dal Sindaco, trattandosi di incarico conferito *intuitu personae*;

IMPEGNARE a titolo di acconti su spese ed onorario, la somma di € 1.000,00, onnicomprensivo, con imputazione della stessa al cod. 1. 01. 02. 03 cap. 6 del Bilancio dell'esercizio finanziario 2009;


DARE MANDATO al Responsabile per i successivi adempimenti di competenza;

TRASMETTERE copia del presente atto al professionista incaricato.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime **PARERE: FAVOREVOLE / ~~CONTRARIO~~** per i seguenti motivi:

Calatabiano, li 05/10/2009



Il Resp.le Area Amm.va
(dr. Salvatore Sparta)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000,

ATTESTA

Che la spesa di cui al presente atto gode di copertura finanziaria essendo integralmente imputata nella residua disponibilità del bilancio di previsione dell'anno 2009

all'intervento 1030203/G I.P. 1706/2009

Calatabiano li, 05/10/2009



Il Resp.le del servizio Finanziario
(rag. Pannino Rosalba)

contendere degli avvisi di pagamento del servizio di depurazione e di fognatura, oggetto di impugnazione innanzi al Giudice di Pace di Giarre;

- alla luce della superiore Sentenza della Corte Costituzionale, l'Area Tributi ha ritenuto dovere accogliere le motivazioni espressamente indicate che legittimano l'annullamento degli avvisi impugnati, ed in base alla legge n.28 del 18.2.1999 art. 27, che consente alla Pubblica Amministrazione di esercitare il potere di autotutela, ha disposto l'annullamento dei suddetti avvisi di pagamento del servizio di depurazione e fognatura relativi agli anni 2005 e 2006 per le motivazioni sopra evidenziate, chiedendo nel contempo al Giudice di Pace di Giarre, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in ossequio a quanto previsto dall'art. 46 del D.Lgs. n.546/92, con conseguente compensazione delle spese processuali.

Tutto ciò premesso, il Giudice di Pace di Giarre, malgrado il Comune avesse chiesto l'estinzione del Giudizio per cessata materia del contendere, con sentenza n. 493/09 condannava il Comune di Calatabiano al pagamento in favore di ciascuno ricorrente alle spese di giudizio, con la seguente motivazione:

Il Comune di Calatabiano antecedentemente alla sopracitata Sentenza della Suprema Corte costituzionale, non poteva chiedere alcun pagamento per depurazione e fognatura ai ricorrenti, in quanto gli stessi avevano prodotto documentazione dalla quale si evince chiaramente che i loro immobili sono dotati di impianto di depurazione assentito dallo stesso Comune di Calatabiano, pertanto in base a quanto disposto dall'art. 155 del D.Lgs 152/2006 che testualmente recita: la tariffa non è dovuta se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'autorità d'ambito.

Quest'Area Tributi fa rilevare, che contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Pace di Giarre, la documentazione prodotta dai ricorrenti (nulla osta comunale all'esecuzione lavori impianto di depurazione prot. 5773 del 13/09/95) non è l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue prevista dal D.Lgs 152/2006, per cui la relativa tariffa non è dovuta, ma bensì è una autorizzazione edilizia ad eseguire i lavori di costruzione dell'impianto, che è ben diversa dall'autorizzazione ad utilizzare il proprio impianto di depurazione per lo scarico delle acque reflue che non recapitano in pubblica fognatura. Per esempio si allega alla presente copia di autorizzazione comunale a servirsi di sistemi di depurazione propri per lo smaltimento delle acque reflue che non recapitano in pubblica fognatura.

Per quanto sopra si ritiene corretto l'operato dell'Ufficio nel richiedere il pagamento delle somme dovute per depurazione e fognatura ai sopracitati utenti, precedentemente alla sentenza n. 335/2008 della Corte Costituzionale. Inoltre, si ritiene opportuno proporre appello alla superiore sentenza del Giudice di Pace, innanzi al tribunale di Giarre.

Si allegano i seguenti atti:

- Copia nulla osta comunale prot. n. 5773 del 13/09/95 ad eseguire i lavori di impianto fognante fabbricato alloggi F. S.;
- Copia esempio di autorizzazione comunale ad utilizzare il proprio impianto di depurazione per lo smaltimento di acque reflue che non recapitano in pubblica fognatura.
- Sentenza n. 493/09 del Giudice di Pace di Giarre.
- Ricorso Calabrò Liborio, Zambataro Rosita, Crivello Tommaso.

Tanto si doveva

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Petrina Rancazio



09 05-11
Lui
u

683/09
839/08
1831/09

REPUBBLICA ITALIANA

Ufficio del Giudice di Pace di Giarre

1667/A

In nome del Popolo italiano

Il Giudice di Pace di Giarre, Dott. Massimo Lo Giudice, ha pronunciato la seguente

COMUNE DI CALATABIANO
- Provincia di Catania -
08 SET. 2009
Prot. N. 11024

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 839/08 R.G. promossa da

01/9/09

CALABRO' LIBORIO nato a Taormina il 15.01.1959 cod. fisc. CLB LBR 59A15 L042Y, ZAMBATARO ROSITA nata a Como il 20.03.1931 cod. fisc. ZMB RST 31C60 C933G e CRIVELLO TOMMASEO nato a Palermo il 9.09.1946 cod. fisc. CRV TMS 46P09 G273V tutti residenti in Via Stazione n. 1 Calatabiano ed elettivamente domiciliati in Giarre Via Raffaello Grasso n. 81 presso lo studio dell'Avv. Grazia Pulvirenti che li rappresenta per procura a margine dell'atto introduttivo

ATTORI

CONTRO

COMUNE DI CALATABIANO

CONVENUTO

Oggetto: accertamento negativo del credito.

Grazia Pulvirenti
2

Conclusioni delle parti

All'udienza del 30.01.2009 discussa la controversia il processo è stato spedito a sentenza.

MASSIMO LO GIUDICE

FATTO

Con atto di citazione del 24.09.2008 Calabrò Liborio, Zambataro Rosita e Crivello Tommaso hanno convenuto in giudizio il Comune di Calatabiano per l'accertamento negativo dei singoli crediti vantati nei loro confronti dallo stesso Ente pubblico per presunto "servizio di fognatura e depurazione anni 2005 e 2006".

Gli istanti hanno sostanzialmente contestato la legittimità della pretesa creditoria avanzata dal Comune di Calatabiano rilevando e dimostrando di avere un distinto ed autonomo impianto di fognatura e di depurazione non collegato a quello comunale.

Gli attori, perciò, chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti sottostanti le pretese creditorie del Comune di Calatabiano hanno domandato a questo Ufficio di disporre la cancellazione delle loro posizioni dal ruolo comunale relativamente al servizio di fognatura e depurazione, con la vittoria delle spese e dei compensi di causa.

Il Comune di Calatabiano, sebbene regolarmente citato, non si è mai costituito nelle forme di legge mancando di depositare rituale comparsa di costituzione e risposta. Lo stesso, invece, ha depositato nelle more del giudizio il provvedimento di annullamento in autotutela delle pretese creditorie prima avanzate nei confronti del Crivello Tommaso, della Zambataro Rosita e del Calabrò Liborio; provvedimento di annullamento contenente, tra l'altro, anche una richiesta rivolta a questo Ufficio di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

All'udienza del 30.01.2009 discussa la questione la lite è stata posta in decisione.

DIRITTO

La domanda promossa dagli attori è fondata e deve essere accolta.

Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del convenuto Comune che sebbene regolarmente citato non si è mai costituito in giudizio attraverso il deposito di formale comparsa di risposta. Invero, la facoltà della difesa personale che l'Ordinamento giuridico prevede in taluni riti (per esempio nel processo disciplinato dall'art. 23 legge 689/81) o in

talune ipotesi del processo ordinario davanti al Giudice di Pace (per cause di valore non superiore ad euro 516,46 o per cause per le quali il giudice in considerazione della natura ed entità della causa abbia autorizzato la parte a stare in giudizio di persona), non esclude affatto l'onere della stessa parte di costituirsi in giudizio mediante una comparsa scritta. D'altronde per il caso che ci occupa torna assolutamente appropriato l'espresso riferimento che l'art. 166 cod. proc. civ. fa all'ipotesi in argomento recitando testualmente: *il convenuto, nei casi consentiti dalla legge, deve costituirsi personalmente depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.*

In claris non fit interpretatio.

Il Comune di Calatabiano deve, dunque, dichiararsi contumace non integrando affatto una comparsa di risposta rivolta all'Autorità giudiziaria il provvedimento amministrativo di annullamento in autotutela formalizzato dal responsabile dell'area tributi dello stesso Comune, depositato nel corso del giudizio nel fascicolo d'ufficio della lite.

Nel merito la domanda di parte attrice trova puntuale fondamento nell'art. 155 (*Tariffa del servizio di fognatura e depurazione*) del **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)** nel quale si legge: la tariffa non è dovuta se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità d'ambito.

E' il caso che ci occupa. Gli attori hanno prodotto documentazione dalla quale si evince chiaramente che i loro immobili sono dotati di autonomo impianto fognario assentito dallo stesso Comune di Calatabiano.

E' bene precisare che nella fattispecie in argomento la sentenza della Corte Costituzionale 10 ottobre 2008 n. 335, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo periodo del comma 1 del citato art. 155 nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione e' dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi», è estranea alle ragioni spiegate da parte attrice.


quest'ultima non ha contestato il credito del Comune di Calatabiano adducendo l'inesistenza di un depuratore comunale o l'inattività del pubblico depuratore, circostanza questa che avrebbe giustificato, prima della pronuncia della Consulta, la pretesa creditoria del Comune di Calatabiano. Tutt'altro. Calabrò Liborio, Zambataro Rosita e Crivello Tommaso, prescindendo dall'esistenza o meno e dall'attività o meno dell'impianto di depurazione comunale, hanno contestato la pretesa dell'Ente fondandosi sul secondo periodo del comma 1 del richiamato art. 155, ossia: la tariffa non è dovuta se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri. Tale disposizione legislativa era già esistente ed operante al momento del confezionamento dei relativi avvisi di pagamento emessi dal Comune di Calatabiano nei confronti degli attori, con la conseguenza che il Comune di Calatabiano ha emesso i detti avvisi illegittimamente.

La giustificazione dell'annullamento in autotutela dei detti avvisi attraverso il richiamo della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/08 rappresenta un infelice tentativo del Comune di Calatabiano di sottrarsi alle proprie responsabilità e specificamente alla condanna alle spese di causa conseguenti al suo illegittimo incedere.

Conclusivamente la domanda proposta dagli attori deve essere accolta e dichiarate illegittime *ab origine* le pretese creditorie spiegate dal Comune di Calatabiano nei confronti di Calabrò Liborio, Zambataro Rosita e Crivello Tommaso.

Le spese seguono la soccombenza e considerato che il giudizio, sebbene promosso con un'unica domanda, nei confronti di un unico convenuto, e per la stessa causa petendi, presenta tre distinti petitum riferibili ad altrettanti attori, debbono liquidarsi per ognuno degli attori medesimi.

Orbene, tenuto conto della proposizione di un unico atto di citazione, della celebrazione di un unico processo, del valore delle questioni, del numero delle udienze, delle attività difensive svolte, viene liquidata a titolo di spese, competenze ed onorari *per ciascuna parte attrice* la complessiva somma di € 210,00 di cui euro 10,00 per spese vive, oltre



spese generali 12,50 % e CPA 2% sull'imponibile, oltre Iva sull'imponibile e solo se dovuta.

Il Giudice di Pace di Giarre

P.Q.M.

definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da Calabrò Liborio, Zambataro Rosita e Crivello Tommaso contro il Comune di Calatabiano, iscritta al 839/08 R.G. :

DICHIARA la contumacia del Comune di Calatabiano;

ACCERTA e DICHIARA che nulla è dovuto da Calabrò Liborio, Zambataro Rosita e Crivello Tommaso al Comune di Calatabiano per servizio di fognatura e depurazione per gli anni 2005 e 2006;

CONDANNA il Comune di Calatabiano al pagamento in favore di ciascuna parte attrice delle spese, delle competenze e degli onorari di causa nella misura di € 210,00, oltre spese generali e CPA, oltre IVA se dovuta.

Così deciso in Giarre il 30.05.2008

Il Cancelliere
CANCELLIERE B 3 S
Salvatore Longo

Il Giudice di Pace
(Dott. Massimo Lo Giudice)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI GIARRE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Giarre li. 30.05.08

Il Cancelliere
CANCELLIERE B 3 S
Salvatore Longo



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL RE

Comune di Giarre

Ufficio del Giudice di Pace

Ufficio del Cancelliere

Ufficio del Segretario

Ufficio del Notaio

Ufficio del Procuratore

Ufficio del Giudice

Giarre, li. 30.05.2008

Il Giudice di Pace

Il Cancelliere

Il Segretario

Il Notaio

Il Procuratore

F.to

Stampa illeggibile e firma

RELATA DI NOTIFICA

Sull'istanza come in atti io sott. Ass. Unep del tribunale di Catania sez. distaccata di Giarre certifico di aver notificato e consegnato copia del su esteso atto al Comune di Calatabiano, in persona del Sindaco pro tempore, Calatabiano (CT), cap. 95011, consegnandone copia

mani del dipendente ivi addetto alla ricezione degli atti
Sig. L. C. G. M. M. L. G.
Oggi li 21-1-97
TRIBUNALE DI GIARRE
Ufficiale giudiziario B²
Roberto Rapisardi

Attestato di avvenuta esecuzione
COPIA
1907/1151

Atto di citazione

Per : **Calabrò Liborio**, nato a Taormina il 15.01.1959, C.F.: CLB LBR 59A15L0

02/10/08

42Y; **Zambataro Rosita** nata a Como il 20.03.1931, C.F.: ZMB RST 31C60C9

33G; **Crivello Tommaso**, nato a Palermo il 09.09.1946, C.F.: CRV TMS 46P09G2

COMUNE DI CALATABIANO
- Provincia di Catania

73V, rappr. e difesi per procura a margine del presente atto dall'Avv. Grazia

27 SET. 2008

Pulvirenti e presso il suo studio elett. dom. in Giarre via Raffaello Grasso n. 81

Prot. N. *1184*

espone:

IN FATTO

*per rappresentari e
dichiararsi in ogni parte
fede del presente giudizio
nell'ambito proprio di
competenza e con il
nome di
comune di
Calatabiano
provincia di Catania
in esecuzione della
sentenza n. 1184
del 27 settembre 2008
del giudice di pace
di Giarre*

Gli odierni esponenti sono tutti proprietari di appartamenti facenti parte del complesso edilizio sito in Calatabiano, nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Calatabiano della linea Messina-Siracusa, realizzato ed edificato da parte delle Ferrovie dello Stato S.p.a.;

Il suddetto complesso edilizio è dotato di impianto di smaltimento delle acque reflue e/o impianto fognario autonomo non collegato alla rete fognaria pubblica

Liborio Calabrò

(Doc.1);

Rosita Zambataro
Tommaso Crivello

Il Comune di Calatabiano rilasciava nulla-osta alla realizzazione dei lavori necessari alla costruzione di tale impianto fognante, con comunicazione del 13.09.1995 alla Ferrovie dello Stato S.p.a. (Doc.2);

Vere e autentiche

Il Comune di Calatabiano non risulta collegato al sistema di depurazione consortile della zona ionica-etnea;

di fine
W. Pulvirenti

Ciò nonostante con lettera del 31.01.2008, il Comune di Calatabiano, chiedeva agli istanti il pagamento del servizio di fognatura e depurazione relativamente agli anni 2005-2006, con bolletta di pagamento n. 102/FD (Doc.3);

L'ente comunale ha errato nell'applicare la tassa per i seguenti specifici motivi in

DIRITTO

VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 155 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 152/06L'ENTE COMUNALE NON POTEVA
APPLICARE NESSUNA TASSA AI SIG.RI CALABRO-ZAMBATARO E
CRIVELLO

I Sig.ri Calabrò Liborio, Zambataro Rosita e Crivello Tommaso, in quanto il citato art.155 del Dlgs n. 152/2006, al primo comma, espressamente prevede: “[...] La tariffa non è dovuta se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità d'ambito.” La documentazione, prodotta da parte istante, attesta chiaramente la rispondenza, dell'impianto in oggetto, alle prescrizioni della suesesa norma.

Il complesso edilizio realizzato da parte dell'Ente ferrovie dello Stato e dotato da autonomo sistema di smaltimento delle acque reflue e non risulta collegato al sistema fognario.

L'ente comunale non poteva pertanto applicare la tassa di smaltimento delle acque reflue agli odierni attori.

La sentenza della S.C. 4.1.2005 n. 96 citata da parte dell'Ente comunale nella missiva di applicazione anche a soggetti dotati da proprio sistema di smaltimento delle acque reflue appare superata dalla normativa sopra caladata . Inoltre la tesi sostenuta dalla citata norma della S.C. oltre ad essere ancorata alla vecchia normativa art. 14 della L. 36/1994 è ormai superata dalla recente interpretazione effettuata da parte della S.C. più adeguata ai principi di uguaglianza nell'imposizione fiscale e tributaria.

La costante giurisprudenza della S.C. ha invece ritenuto che non è possibile applicare la tariffa per il canone di depurazione , laddove il Comune sia sprovvisto di impianto di depurazione, oppure che l'impianto vi sia ma non funziona, o

l'utente non vi sia allacciato (Cass. n. 11800 del 21 maggio 2007, Cass. 18699 del 16 settembre 2004).

“ Il Giudizio introdotto avanti al Giudice di pace per il recupero delle somme versate quale canone per il servizio di depurazione delle acque reflue, l'accertamento dell'inesistenza del servizio , con la conseguente condanna dell'ente comunale alla restituzione di quanto corrisposto rientra nell'equità formativa (o sostitutiva) del giudice di Pace (Cass. civile sez: III 28 giugno n. 2006 n. 14967), l'accertata non fruibilità del servizio da parte dell'utente esclude l'obbligo del pagamento della stessa come affermato da questa Corte laddove ha ritenuto sussistono due presupposti , costituiti , l'uno e l'altro, dalla possibilità dell'utente di usufruirne(Cass. civile 16 settembre 2004 n. 18699, sullo stesso orientamento Cass. 4febbraio 1987, Cass. 11.11.1994 m. 9434)

L'applicazione indiscriminata dalla tariffa di depurazione delle acque effettuata da parte dell'ente impositore sulla base di un isolata sentenza della S.C. appare non condivisibile in quanto introduce discriminazione tra utenti serviti e utenti non serviti dalla rete fognaria penalizzando in modo ingiustificato questi ultimi (cfr commento alla sentenza n. 96 del 4/1/2005 di Claudia Galdenzi Riv. Giur. Ambiente 2005 “ L'esigibilità del corrispettivo per il servizio di depurazione delle acque reflue “)

Nel caso de quo gli odierni attori non hanno nessun obbligo di corrispondere il pagamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e canone di depurazione per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi. Assenza di funzionamento del servizio nel territorio comunale, sistema di smaltimento delle acque reflue non collocato alla fognatura pubblica.

Per quanto sopra esposto e motivato **Calabrò Liborio, Zambataro Rosita Crivello Tommaso** come sopra rappresentati e difesi

Comune di Calatabiano in persona del Sindaco pro tempore elett. Dom per la carica presso la casa comunale di Calatabiano, a comparire all'udienza che si terrà il 3.11.2008 ore di rito davanti al Giudice di Pace di Giarre, con invito a costituirsi nei modi e nelle forme previste dall'art. 319 c.p.c. con l'avvertimento che la costituzione oltre i termini previsti implica le decadenze di cui all'art. 167 e che in mancanza si procederà in sua contumacia, per ivi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito , contrariis reictis:

Dichiarare che i Sig.ri Calabrò Liborio, Zambataro Rosita Crivello Tommaso non devono corrispondere nessuna tariffa o canone al Comune di Calatabiano per il servizio di pubblica fognatura e canone di depurazione

Dichiarare non dovute le somma richieste a titolo di tariffa per il servizio di pubblica fognatura e canone di depurazione da parte del Comune di Calatabiano e disporre il rimborso delle somme pagate dai sig.ri Calabro Liboro, Zambataro Rosita e Crivello Tommaso

E disporre la cancellazione dei Sig.ri Calabro Liboro, Zambataro Rosita e Crivello Tommaso dal ruolo comunale della Tariffa per il servizio di pubblica fognatura e canone di depurazione per non averne usufruito

Con riserva di produrre documentazione, e articolare mezzi istruttori.

Con vittoria di spese e compensi .

Si dichiara ai sensi dell'art. 9 della L. 488/99 che la controversia non supera la somma di € 1000,00

Giarre

Avv. Grazia Fulvirenti

RELATA DI NOTIFICA

COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)

Prot. 5773


Calatabiano li 13/09/1995

ALLA FERROVIE DELLO STATO
UFFICIO PRODUZIONE
CATANIA

OGGETTO: Impianto fognante fabbricato alloggi F.S. in stazione
Calatabiano.


Con riferimento alla pratica in oggetto, acquisito il parere di competenza da parte dell'U.S.L. N°28 di Giarre, si comunica il nulla-osta da parte di questa Amministrazione alla realizzazione dei lavori stessi.

Scapato Filippo



IL SINDACO
(Napoli Dott. Carmelo)

[Handwritten signature]



<p>Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive</p>	
<p>L'ASSESSORE ANZIANO</p> <p><u>[Signature]</u></p>	<p>IL PRESIDENTE</p> <p><u>[Signature]</u></p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p><u>[Signature]</u></p>
<p>La presente Deliberazione è trasmessa :</p> <p>ai Capigruppo, con nota n. _____ del _____</p> <p>L'Addetto</p> <p>_____</p>	
<p>Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio</p> <p>dal <u>06/10/09</u></p> <p>al <u>22/10/09</u></p> <p>con il n. <u>1490</u> del Registro Pubblicazioni.</p> <p>Il Messo Notificatore</p> <p><u>[Signature]</u></p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91, e ss.mm. ed ii., dal <u>06/10/2009</u>... al <u>22/10/2009</u>..., e che, contro la stessa, non sono stati presentati reclami.</p> <p>li IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>
<p>LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:</p> <p>a) <input checked="" type="checkbox"/> ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91.</p> <p>(1) Cancellare ciò che non interessa.</p> <p>Dalla Residenza Municipale, li <u>05/10/09</u></p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p><u>[Signature]</u></p>	
<p>La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio: _____</p> <p>li _____</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria</p> <p>_____</p>	